



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.42

News per i Clienti dello studio

del 21 settembre 2022

Ai gentili clienti

Loro sedi

Credito d'imposta agli autotrasportatori per il carburante relativo al primo trimestre 2022: modalità e termini di presentazione delle istanze

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l'art. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL "Aiuti"), conv. L. 15.7.2022 n. 91, al fine di **mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio** utilizzato come carburante, ha previsto un credito d'imposta **per le spese sostenute nel primo trimestre 2022** per l'acquisto del carburante impiegato **dagli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di trasporto merci per conto di terzi**. Le disposizioni attuative di tale agevolazione **sono state definite con: i) il DM 13.7.2022** (pubblicato sulla G.U. 6.8.2022 n. 183); ii) il **DM 29.7.2022 n. 324**. Nel prosieguo della presente informativa, saranno esaminati: i) i **soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta**; ii) la **determinazione del credito d'imposta**; iii) le **modalità e i termini di presentazione all'Agenzia delle Dogane** e dei Monopoli delle apposite istanze per accedere al credito d'imposta; iv) la **concessione del credito d'imposta**, sulla base **dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze** e delle risorse disponibili; v) le **modalità di utilizzo del credito d'imposta**; vi) il **regime fiscale del credito d'imposta**.

Premessa

L'art. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL "Aiuti"), conv. L. 15.7.2022 n. 91, al fine di **mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio** utilizzato come carburante, ha previsto **un credito d'imposta per le spese sostenute nel primo trimestre 2022**



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

per l'acquisto del **carburante impiegato dagli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di trasporto** merci per conto di terzi.

Osserva

Le disposizioni attuative di tale agevolazione **sono state definite con:**

- il **DM 13.7.2022** (pubblicato sulla G.U. 6.8.2022 n. 183);
- il **DM 29.7.2022 n. 324**.

Sono state, inoltre, **rese disponibili alcune FAQ sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili**.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione le imprese:

- ✓ aventi **sede legale o stabile organizzazione in Italia;**
- ✓ che **esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate** (attività indicate dall'art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 26.10.95 n. 504).

Osserva

In particolare, tali soggetti devono essere:

- **iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori** e al Registro elettronico nazionale (REN) per l'anno 2022 al momento della presentazione della domanda;
- **impegnati in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi** e utilizzare veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è **pari al 28% della spesa sostenuta**, nel primo trimestre dell'anno 2022, per **l'acquisto del gasolio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli**, di categoria Euro 5 o superiore, **utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto** (al netto dell'IVA).

Osserva

L'acquisto deve essere **comprovato mediante le relative fatture**.

Limite delle risorse disponibili

Il credito d'imposta è comunque assegnato **nel limite delle risorse disponibili, pari a 496.945.000,00 euro**.

Osserva

Le norme in esame **si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato**, in particolare, **con riguardo ai termini previsti dalla comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131** (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina).

Ai relativi adempimenti europei **provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**.

Irrelevanza fiscale

Il credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile dell'IRAP;
- **non rileva** ai fini della determinazione del **pro rata di deducibilità degli interessi passivi** e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Presentazione delle istanze

Per il riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti beneficiari **devono presentare domanda attraverso l'apposita piattaforma predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, che acquisisce i dati secondo lo specifico modello approvato.

Piattaforma dell'agenzia delle dogane e dei monopoli

Il portale per il credito d'imposta agli autotrasportatori per l'acquisto del gasolio, predisposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è disponibile **dalle ore 15:00 del 12.9.2022 al seguente link: <https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it>**.

Osserva

La piattaforma informatica **sarà fruibile per un periodo pari a 30 giorni dalla data di apertura**.

Gli operatori economici:

- accedono alla **piattaforma tramite SPID/CNS/CIE**;
- superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, **procedono con l'inserimento dell'istanza**, unica per ciascuna azienda.

Il credito d'imposta **verrà comunque assegnato:**

- ✓ nei **limiti delle risorse disponibili**, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- ✓ nel **rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**.

Sostituzione delle istanze

Durante il periodo di apertura della piattaforma, **è possibile:**

- inserire una **nuova istanza in sostituzione** della precedente solo nel caso in cui **non risulti già accettata;**
- inserire una **nuova istanza** in sostituzione della precedente a seguito di un **esito negativo visualizzabile nell'area riservata.**

Ogni sostituzione **determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria.**

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24:

- ✓ unicamente **attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- ✓ **decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati relativi al credito d'imposta** effettivamente concesso a ciascuna impresa, a seguito della verifica nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), **da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità** sostenibili all'Agenzia delle Entrate.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione **non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità** sostenibili, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Inapplicabilità dei limiti annui alle compensazioni

Non si applicano i **limiti annui alle compensazioni** di cui agli artt. 1 co. 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta in esame **è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti